RACCOLTA N. 10435

VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

Il sette marzo duemilaventitré, a Torre Annunziata nel mio studio, alle ore undici.

7 marzo 2023

Innanzi a me Prof. Francesco Regine, notaio in Torre Annunziata con studio in corso Umberto I n. 148, iscritto al Ruolo dei Distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

E' PRESENTE

- CONDURRO Alessandro, nato a cittadino italiano, il quale, preventivamente ammonito circa le responsabilità anche penali cui vanno incontro i rei di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi di legge, dichiara di agire in qualità di liquidatore della società per azioni "ENERGIA VERDE ED IDRICA S.P.A.", con sede ad Ischia in via Leonardo Mazzella n. 34/36, capitale sociale euro 400.000 i.v., iscritta al Registro Imprese di Napoli, c.f. e p.iva 03798601211, confermando, anche per quanto concerne il "titolare effettivo" e l'attività svolta, la vigenza e la validità dei dati estratti dal Registro Imprese in data 7 marzo 2023.

Dell'identità personale del costituito sono io notaio certo e lo stesso mi chiede di ricevere il presente per la redazione del verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della società in epigrafe indicata, assemblea convocata per oggi, in seconda convocazione, in questo luogo ed alle ore undici, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- presa d'atto della mancata opposizione alla revoca della liquidazione,
- nomina componenti nuovo organo amministrativo,
- azzeramento del capitale sociale per perdite e contestuale delibera di aumento,
- delibere conseguenziali ed accessorie,
- varie ed eventuali.

lo notaio, aderendo alla richiesta fattami, do atto di quanto segue. A norma del vigente statuto, e comunque per acclamazione unanime, assume la presidenza il costituito il quale

DOPO AVER VERIFICATO

- a) che l'assemblea è stata ritualmente convocata, a norma di legge e di statuto, con messaggio di posta elettronica certificata inviato in data 16 febbraio 2023;
- b) che, in prima convocazione, l'assemblea è andata deserta;
- c) che è presente l'organo liquidatorio della società in persona del liquidatore unico CONDURRO Alessandro, come sopra generalizzato;
- d) che con l'intervento del socio "CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVI-ZI ISCHIA" in liquidazione, c.f. 01201390638, in persona del liquidatore SCOTTO Annamaria, nata a
- nominata con delibera dei soci n. 17 assunta in data 28 dicembre 2022, portatore di n. 32.000 (trentaduemila) azioni ordinarie, regolarmente iscritto nel Registro Imprese e nel Libro Soci, è rappresentato l'80 (ottanta) % del capitale sociale;
- e) che, per il collegio sindacale, sono assenti SILVITELLI Rosario, nato a presidente del collegio ed IOVENE Enrico, nato presidente del collegio ed IOVENE Enrinumbre è presente RENELLA Ornella, nata a sindaco

effettivo;

- f) che non sono stati materialmente emessi i titoli azionari;
- g) che non sono stati emessi strumenti obbligazionari o strumenti finanziari con diritto di voto;
- h) che la società non è quotata in mercati regolamentati;
- i) che, di tutti i presenti, esso presidente ha accertato identità e legittimazione, come lo stesso conferma;

DICHIARA

l'assemblea regolarmente costituita, a norma di legge e del vigente statuto, e dà inizio alla seduta.

Il presidente, passando a trattare gli argomenti all'ordine del giorno, precisa:

in primo luogo

- che in data 30 dicembre 2022 è stato deciso dai soci di revocare, ai sensi dell'art. 2487 ter c.c., lo stato di liquidazione della società, essendo venuta meno la causa di scioglimento;
- che il predetto verbale è stato iscritto al Registro Imprese di Napoli in data 3 gennaio 2023;
- che è decorso il termine di cui all'art. 2487 ter, comma 2°, c.c., senza che i creditori anteriori all'iscrizione della delibera di revoca abbiano fatto opposizione alla stessa:
- che, nella predetta delibera di revoca della liquidazione, si era già provveduto a designare quale nuovo amministratore unico della società il dr. CONDURRO Alessandro, come sopra generalizzato;

in secondo luogo

- che, come meglio indicato nella relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale, ritualmente depositata presso la sede sociale, ai sensi dell'art. 2446, 1° comma, c.c., alla data del 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue) risulta che:
- --- le perdite, dopo aver eroso per intero le riserve disponibili e la riserva legale, e dopo aver azzerato il capitale sociale, si sono attestate sull'importo di euro 3.568.117 (tremilionicinquecentosessantottomilacentodiciassette);
- --- che il socio "CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA" ha costituito, anche ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, un "Fondo per ripiano perdite ed aumenti di capitale" pari ad euro 3.721.201 (tremilioni-settecentoventunomiladuecentouno):
- --- che il socio "CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA" ha consentito ad imputare una somma del predetto "Fondo per ripiano perdite ed aumenti di capitale", pari ad euro 3.568.117 (tremilionicinquecentosessantottomilacentodiciassette) a "versamento a fondo perduto", sicché è stata coperta la quota di perdite eccedente il capitale sociale;
- che, ad oggi, non si sono verificati fatti di rilievo dopo la redazione della predetta relazione.
- Indi, il sindaco RENELLA Ornella, a nome del collegio sindacale, conferma quanto sopra dichiarato dal presidente dell'assemblea ed esprime parere favorevole alle delibere da assumere.
- Il presidente, preso atto che nessun altro chiede la parola, invita l'assemblea a deliberare.
- Indi l'assemblea, constata la sussistenza di tutte le condizioni che consentono di procedere legittimamente alla riduzione del capitale (ed in particolare il fatto che le perdite sono reali e l'attuale capitale nominale è interamente sottoscritto e ver-

sato), all'unanimità e per alzata di mano, come il presidente accerta, dando atto che il voto espresso da SCOTTO Annamaria per conto del socio "CONSOR-ZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA" è conforme a quanto stabilito dall'ente con delibere dei soci n. 17 e n. 18 assunte in data 28 dicembre 2022,

DELIBERA

===A===

di prendere atto dell'intervenuta revoca della liquidazione e della piena efficacia della stessa, stante il fatto che nessuno dei creditori anteriori all'iscrizione della delibera di revoca ha fatto opposizione alla stessa.

===B===

di confermare la nomina del nuovo Amministratore Unico nella persona del dr. **CONDURRO Alessandro**, come sopra generalizzato; l'Amministratore Unico viene nominato per tre esercizi, fino a revoca o a dimissioni, con tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria; la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico.

Il dr. CONDURRO Alessandro accetta la carica e, conformemente alla dichiarazione già consegnata ai soci, conferma, sotto la propria responsabilità, che a suo carico non sussistono cause di incompatibilità nè cause di ineleggibilità o decadenza, comprese quelle di cui all'art. 2382 c.c., o di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea; il medesimo, ai sensi dell'art. 2383 c.c., chiede l'iscrizione della propria nomina nel Registro Imprese e delega ad espletare l'adempimento il notaio rogante.

===C===

di ridurre il capitale sociale per perdite, e precisamente di azzerarlo annullando le azioni da cui era composto.

===D===

di aumentare contestualmente a pagamento il capitale sociale sino ad euro 100.000 (centomila) da sottoscriversi in danaro ed alla pari, senza sovrapprezzo, entro il 31 (trentuno) maggio 2023 (duemilaventitré), tramite l'emissione di 10.000 (diecimila) nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 10 (dieci) ciascuna, precisando:

- 1) che l'aumento di capitale deve considerarsi scindibile, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c.;
- 2) che le azioni risultanti dall'aumento dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione alle azioni da ciascun socio precedentemente possedute; tale diritto d'opzione dovrà essere esercitato entro 14 (quattordici) giorni dalla pubblicazione dell'offerta ai sensi dell'art. 2441, comma 2° c.c.; i soci che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni inoptate; decorso tale termine le azioni non optate potranno essere offerte a chiunque;
- 3) che il godimento delle azioni è fissato al 1° (primo) gennaio dell'anno di emissione.

Indi, il socio "CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA" dichiara:

- di voler esercitare il proprio diritto di opzione e, quindi, di sottoscrivere immediatamente l'aumento di capitale testé deliberato in ragione di euro 80.000 (ottantamila); all'uopo il medesimo socio consente di imputare una somma del predetto "Fondo per ripiano perdite ed aumenti di capitale", pari ad euro 80.000 (ottantamila), ad integrale copertura dell'aumento di capitale testé sottoscritto;

- di voler esercitare il diritto di prelazione sulle azioni inoptate, consentendo sin da ora di imputare una somma del predetto "Fondo per ripiano perdite ed aumenti di capitale", pari ad euro 20.000 (ventimila), ad integrale copertura dell'aumento di capitale da sottoscriversi.

In conseguenza, al momento, il nuovo capitale deve intendersi sottoscritto e versato per euro 80.000 (ottantamila).

Di tutto quanto sopra, anche ai sensi e per gli effetti del'art. 2444, comma 1°, c.c., l'organo amministrativo dà espressa conferma.

===E===

di modificare conseguentemente l'art. 5 dello Statuto che, previa dispensa dalla lettura, si allega sub "A".

===F===

di delegare all'organo amministrativo l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni adottate.

Non essendovi altro da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e venticinque.

Di quest'atto scritto a mano da me notaio, a macchina da persona di mia fiducia su fogli due per facciate otto, io notaio, presente l'assemblea, ho dato lettura al costituito che l'approva e lo sottoscrive alle ore undici e venticinque circa. Firmato: Alessandro Condurro, Firma e sigillo del notaio.

Allegato "A" al rep.n. 37908 racc.n. 10435

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1

E' costituita una Società per azioni ex art. 22 Legge n.ro 142/90 con la denominazione:

"ENERGIA VERDE ED IDRICA S.P.A."

denominata brevemente "EVI S.p.A."

Art. 2

La sede sociale è in Ischia.

Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, succursali agenzie, filiali, stabilimenti, depositi, rappresentanze ed uffici distaccati in Italia e all'estero.

Art. 3

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 4

La Società ha per oggetto le seguenti attività che potranno svolgersi in Italia o all'estero:

- 1) Gestione del servizio idrico integrato come definito all'art. 4 comma I lettera f) della Legge 36/94 con ciò intendendosi captazione e distribuzione dell'acqua potabile, raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue, ivi compresa la realizzazione e la manutenzione delle opere a tal fine necessarie:
- 2) gestione del servizio di pubblica illuminazione;
- 3) gestione del servizio di produzione e di distribuzione del gas metano;
- 4) gestione del servizio di produzione e distribuzione dell'energia elettrica derivante da fonti prevalentemente alternative;
- 5) gestione del servizio di manutenzione delle strade;

6) realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutturali connesse all'oggetto ricompreso nei punti da 1 a 5 del presente articolo.

La società si propone, inoltre, relativamente alle opere e servizi che andrà a realizzare e/o gestire, di organizzare e gestire mezzi e attrezzature, con il coordinamento di tutte le attività occorrenti per la realizzazione di servizi di ricerca, di progettazione di massima, di studi ed analisi di fattibilità, della progettazione esecutiva e di dettaglio costruttivo di opere, manufatti, di impianti, di infrastrutture e di sistemi anche complessi e ad alta tecnologia.

La società può, infine, compiere tutti gli atti occorrenti, per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, quale

attività non prevalente e da esercitarsi non nei confronti del pubblico:

- compiere operazioni commerciali, industriali e bancarie, ipotecarie e immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere, fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio;
- partecipare a consorzi e a raggruppamenti di imprese.

TITOLO II

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. 5

Con delibera dell'assemblea straordinaria assunta in data 7 (sette) marzo 2023 (duemilaventitré) il capitale sociale è stato azzerato per perdite ed è stato contestualmente aumento sino ad euro 100.000 (centomila), da sottoscriversi entro il 31 (trentuno) maggio 2023 (duemilaventitré), tramite l'emissione di 10.000 (diecimila) nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 10 (dieci) ciascuna; contestualmente alla delibera il capitale sociale è stato sottoscritto per euro 80.000 (ottantamila).

Il Capitale Sociale è suddiviso in azioni del valore nominale di Euro 10 (dieci) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Art. 6

Le azioni sono nominative e potranno essere liberamente trasferite per successione per causa di morte. Esse sono indivisibili e nominative; qualora la legge lo consenta e siano interamente liberate, possono essere al portatore. Ogni azione dà diritto a un voto. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, in conformità alle disposizioni dell'art. 2347 c.c.

Le azioni non possono essere trasferite per atto tra vivi se prima non vengono offerte in vendita, mediante lettera raccomandata con R.R., a parità di condizioni, agli altri soci.

Il termine per esercitare il diritto di prelazione è di giorni sessanta, trascorso il quale il socio alienante potrà vendere liberamente le sue azioni.

Il trasferimento delle azioni avrà effetto dal giorno dell'iscrizione nel libro dei soci.

Ciascun socio che intenda cedere proprie azioni in usufrutto o pegno, o comunque sottoporle ad altre operazioni che ne limitino la piena disponibilità, è obbligato a darne preventiva comunicazione scritta agli altri soci e ad offrire ad essi la

prelazione dei corrispondenti diritti, secondo le modalità e termini da esercitarsi secondo quanto sopra previsto.

Art. 7

Il Capitale sociale potrà essere aumentato in una o più volte su deliberazione dell'Assemblea straordinaria, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti in proporzione al numero di azioni possedute.

L'offerta di opzione deve essere pubblicata nel Registro delle Imprese; per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

Nell'ipotesi che l'assemblea straordinaria deliberi aumenti di capitale con liberazione delle azioni emesse mediante conferimenti in natura, agli azionisti non spetterà il diritto di opzione.

Art. 8

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione di attività ai soci, con il rispetto del diritto dei soci alla parità di trattamento previa stima delle attività assegnate.

Art. 9

La società potrà emettere obbligazioni anche convertibili e con warrant a norma e con le modalità di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.

TITOLO III

Assemblee

Art. 10

L'assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 11

L'assemblea degli azionisti è ordinaria o straordinaria e si convoca con le formalità di legge presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purché sito nel territorio dello Stato. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e anche entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto sociale, lo richiedano.

Art. 12

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e, l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o in alternativa, a scelta degli amministratori, va comunicato ai soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o fax o e-mail, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nella ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunica-

zione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 13

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno depositato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea le loro azioni presso la sede sociale o di istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro azionista, od anche da persona estranea alla società, salve le prescrizioni o limitazioni di legge ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e decidere sul diritto di intervento all'assemblea.

Art. 14

Le assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, saranno validamente costituite e delibereranno con i quorum e le maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 del c.c.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ed in loro assenza da persona che verrà designata dalla stessa assemblea, che provvederà pure alla nomina del Segretario e, se lo crede opportuno, di due scrutatori.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 16

La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di sei fino ad un massimo di undici membri.

L'assemblea ordinaria, di volta in volta delibera circa la determinazione del numero dei Consiglieri.

Gli amministratori possono essere scelti anche fra i non soci.

L'organo amministrativo dura in carica un triennio e gli amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, c.c.

Art. 17

Il Consiglio nomina tra i suoi componenti un Presidente e, se lo ritenga opportuno, un vicepresidente, se questi non sono stati nominati dall'assemblea.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nell'ambito del territorio dello Stato) tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

La convocazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax o e-mail da spedire a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione, a mezzo telex, telegrafo,

telefax o e-mail, è inviata con almeno due giorni di anticipo.

La convocazione deve indicare l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di assenza o provato impedimento dal Vice Presidente, qualora sia nominato.

In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Art. 19

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 20

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario, nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

Art. 21

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo che compie tutte le operazioni necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle non delegabili a norma di legge, può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ed i propri poteri al Presidente ed eventualmente ad uno o più degli altri suoi membri, o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.

Il Consiglio determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Ad esso spetta il potere di controllo e la facoltà di avocare a sè le operazioni rientranti nella delega.

I delegati svolgeranno le loro funzioni in conformità all'art. 2381 c.c., con obbligo di riferire al consiglio con cadenza almeno trimestrale.

L'Organo Amministrativo può altresì nominare il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo e quello Tecnico, nonchè nominare procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Art. 23

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente e/o agli amministratori delegati, se nominati.

Art. 24

All'Amministratore Unico ed ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria.

TITOLO V

Collegio Sindacale

Art. 25

L'assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti e designa il Presidente del Collegio Sindacale, a norma dell'art. 2397 del c.c.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

L'emolumento dei Sindaci effettivi è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Al Collegio dei Sindaci si applicano le norme all'uopo previste dal c.c.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile della società, salvo il caso in cui sia obbligatorio attribuirlo a un revisore contabile o a società di revisione, a norma dell'art. 2409 bis c.c.

TITOLO VI

Bilancio - Utili - Finanziamenti

Art. 26

L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione predisporrà il bilancio da sottoporre all'assemblea dei soci.

Art. 27

Gli utili netti di esercizio, prelevata una quota non inferiore al cinque per cento per la formazione della riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci o verranno destinati in tutto o in parte al potenziamento delle attività sociali in conformità di quanto delibererà l'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio, ovvero per quegli altri scopi che saranno decisi dalla stessa.

L'organo di amministrazione, qualora la società sia quotata in borsa, nel rispetto della prescrizione di cui all'art. 2433 bis potrà anche distribuire agli azionisti eventuali acconti sui dividendi durante il corso dell'esercizio, facendone imputazione ai fondi di riserva disponibili.

Art. 28

Il pagamento dei dividendi si effettua presso la sede sociale nei termini che fissa l'assemblea. I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni si prescrivono e sono devoluti all'incremento del fondo di riserva.

Art. 29

I finanziamenti fatti dai soci, da effettuarsi unicamente entro i limiti di legge si intendono sempre infruttiferi di interessi, salvo diversa disposizione espressa dall'Assemblea che li delibera o li ratifica.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione

Art. 30

In caso di scioglimento della società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri, con l'osservanza delle nome di legge in proposito nonché di quanto stabilito nel presente Statuto.

TITOLO VIII

Clausola compromissoria - Rinvio.

Art. 31

Per la risoluzione di tutte le eventuali controversie compromettibili che dovessero sorgere tra i soci, tra i soci e la società, tra i soci e l'organo amministrativo, in
dipendenza del presente atto o per atti inerenti la gestione della società, è fatto
obbligo, prima di adire le vie legali (con la sola esclusione di quelle controversie
riservate per legge alla cognizione dell'autorità giudiziaria), di rivolgersi ad un arbitro che agirà da amichevole compositore, nominato dal Presidente del Tribunale
di Napoli.

L'arbitro è dispensato dalla osservanza di qualsiasi formalità

di legge e giudicherà secondo equità e con poteri di disposizione negoziale e transattiva delle questioni trattate.

Art. 32

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge

in materia.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Atto registrato a Napoli 2 il 7 marzo 2023 al n. 4635/1T.

Imposta di bollo assolta in via telematica ai sensi del Decreto ministeriale 22 febbraio 2007, tramite modello unico informatico.